



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento della Protezione Civile

*Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.)
art. 1, comma 1, OCDPC n. 0003 del 2 giugno 2012*

Alla Provincia Autonoma di Trento
Commissione Speciale Protezione Civile
Presso Di.Coma.C.

E-mail:
segreteria@commissioneprotezionecivile.it

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

OGGETTO: Chiarimenti in merito alle modalità di coinvolgimento dei tecnici nelle attività di sopralluogo con scheda AeDES, mobilitati per il tramite della funzione "rilievo dell'agibilità" istituita in Dicomac

Con la presente si intende fornire alcuni chiarimenti in merito al coinvolgimento dei tecnici nelle attività di verifica degli edifici danneggiati dai recenti eventi sismici.

Da qualche anno la Protezione Civile sta lavorando alla costruzione di un sistema strutturato finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo e soprattutto i criteri di coinvolgimento dei tecnici a supporto di tale attività, le cui implicazioni stanno diventando sempre più importanti, non solo in termini di sicurezza, ma anche per i benefici che derivano dagli esiti di tali verifiche.

Pertanto, come disposto dal DPCM del 5 maggio 2011, è previsto che le regioni si dotino di elenchi di tecnici accreditati per questo tipo di attività costituiti da coloro che abbiano seguito idonei percorsi formativi, concordati tra il Dipartimento della Protezione Civile e le regioni di afferenza, sul tema dell'agibilità e sulle procedure di compilazione della scheda Aedes e più in generale di gestione tecnica dell'emergenza.

L'obiettivo di questa attività formativa è quello di indirizzare le conoscenze tecniche derivanti dalla qualificazione professionale ed accademica nella direzione di un'attività di protezione civile ed in particolare nella comprensione e condivisione di linguaggi, standard e procedure di analisi e valutazione, nell'interesse di un'omogeneizzazione dei criteri di giudizio.

Pertanto, la OCDPC n. 0001 del 22 maggio 2012 e le successive circolari del Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile (nota PC. 2012. 0005521 del 22/05/2012 e nota PC.2012.0006334 del 27/05/2012) dispongono che le attività di verifica (scheda AeDES) vengano effettuate ai sensi di quanto disposto dal suddetto DPCM, e che alle stesse potranno concorrere i tecnici, anche liberi professionisti, che hanno superato positivamente la verifica finale del percorso formativo, propedeutico anche all'inserimento negli elenchi regionali in corso di costituzione, i tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili, personale universitario, nonché il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ciò significa che, almeno nella prima fase della gestione emergenziale, i tecnici da impiegare per le suddette verifiche vanno attinti nell'ambito dei suddetti elenchi, se esistenti, oppure qualora non esistenti, nel rispetto del principio di base, ovvero se formati nel senso e con i criteri precedentemente descritti.

Foglio n. 2

Tutto ciò premesso, nel rispetto del principio indicato, si ribadisce che il coinvolgimento di tecnici nelle attività di sopralluogo post evento con scheda AeDES, deve avvenire esclusivamente presso la funzione "rilievo dell'agibilità" istituita in ambito Dicomac attraverso precise regole di ingaggio, alle quali si richiede di attenersi scrupolosamente.

Sinteticamente questa funzione provvede, almeno nella prima fase della gestione emergenziale, alla mobilitazione delle squadre di tecnici (per sopralluoghi Aedes) attraverso i canali di seguito indicati:

1. Squadre costituite da tecnici inclusi negli elenchi regionali formalmente istituiti con apposito atto (mobilitati nell'ambito delle colonne mobili regionali).
2. Squadre regionali costituite da tecnici in organico alla Pubblica Amministrazione, purché opportunamente formati (mobilitati nell'ambito delle colonne mobili regionali).
3. Squadre costituite da esperti afferenti a centri di competenza del DPC.
4. Liberi professionisti formati e coinvolti per il tramite dei Consigli Nazionali di appartenenza, con i quali il Dipartimento ha siglato Accordi di collaborazione che disciplinano criteri e modalità di coinvolgimento.

Alla luce di quanto esposto, si invitano le Regioni che intendono offrire il proprio contributo nelle attività di che trattasi a fornire esclusivamente squadre che rientrino nelle categorie 1 e 2.

Nel richiedere la massima collaborazione nella scrupolosa osservanza di tali indirizzi, si suggerisce alle strutture regionali che avessero ottenuto disponibilità di collaborazione da parte di tecnici non nel proprio organico o in quello di una pubblica amministrazione ad indirizzare i suddetti tecnici verso i propri ordini/collegi di appartenenza, per il cui tramite potranno essere mobilitati nel rispetto dei criteri condivisi a livello nazionale con i Consigli di riferimento.

IL COORDINATORE
Fabrizio Curcio

